

Le Guide per il Cittadino




Il Matrimonio

Diritti e doveri in famiglia

Consiglio Nazionale del Notariato

Adiconsum
Adoc
Altroconsumo
Assoutenti
Casa del Consumatore
Cittadinanzattiva
Confconsumatori
Federconsumatori
Legambiente
Movimento Consumatori
Movimento Difesa del Cittadino
Unione Nazionale Consumatori



Il matrimonio sancisce l'unione di due persone e la nascita di una nuova famiglia, determinando al contempo diritti e doveri che regolano le relazioni all'interno del nucleo familiare.


Forse non tutti sanno che il nostro ordinamento riconosce quattro tipologie di matrimonio: civile, religioso, concordatario, religioso con effetti civili. Ad esclusione di quella religiosa, ciascuna di esse produce effetti anche sul piano dell'ordinamento giuridico civile.

L'istituto del matrimonio definisce infatti precise **disposizioni in ambito successorio e previdenziale**, nonché gli **obblighi di legge** che marito e moglie assumono reciprocamente e nei confronti dei figli.

L'undicesima Guida per il cittadino di Notai e Associazioni dei Consumatori, con il consueto taglio divulgativo, approfondirà queste e altre questioni, affrontando anche i casi di separazione e divorzio.

Come gli altri volumi della Collana, il vademecum è distribuito gratuitamente dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalle Associazioni dei Consumatori che hanno partecipato alla sua realizzazione; è inoltre disponibile sui rispettivi siti web.

gennaio 2015



Il matrimonio è l'unione tra due coniugi: con questo termine si intende sia l'atto del matrimonio, e cioè la sua celebrazione, sia il rapporto matrimoniale che ne consegue.

Data la sua natura di struttura fondamentale della società, il matrimonio è **riconosciuto e disciplinato a livello nazionale e internazionale.**

È ad esempio riconosciuto dall'*art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani promossa dalle Nazioni Unite*, che afferma: "1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato."

Poiché l'istituto matrimoniale è presente in una molteplicità di ordinamenti religiosi indipendenti tra loro, può essere contemporaneamente disciplinato in modo differente da ciascuno di essi.

2

La Guida approfondirà l'istituto matrimoniale sia dal punto di vista normativo sia da quello del rapporto tra i due coniugi, nell'ambito dell'ordinamento giuridico statale.

Un breve cenno storico

A partire dal 1700 il matrimonio fu concepito come un fatto sostanzialmente religioso che lo Stato doveva limitarsi a recepire.


Con il **Codice napoleonico** – applicato anche al di fuori dei confini francesi in seguito alle conquiste militari e poi posto alla base di moltissime codificazioni europee – si giunse alla creazione del **registro dello stato civile** e all'affermazione del **principio dell'indipendenza tra matrimonio religioso e civile.**

Affinché fosse valido nei confronti dello Stato, il matrimonio doveva quindi essere celebrato dinanzi a un ufficiale dello stato civile. Anche in Italia il primo codice civile unitario, entrato in vigore il 1° gennaio 1866, accolse tale principio. Unico matrimonio con efficacia nei confronti dello Stato era quindi quello civile; chi desiderava anche il rito religioso lo doveva celebrare precedentemente o successivamente a quello civile.

A seguito del **Concordato tra Stato Italiano e Santa Sede del 1929** venne istituito il cosiddetto **matrimonio concordatario**, tutt'oggi esistente, cioè un **matrimonio canonico cui lo Stato riconosce effetti civili.**

A partire dal 1984 e in applicazione dell'*art. 8 della Costituzione* (art. 8 - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze) sono stati riconosciuti gli effetti civili di matrimoni religiosi celebrati col rito di altre confessioni.


3



Attualmente sono riconosciuti effetti civili ai matrimoni religiosi dei riti non cattolici attraverso le seguenti intese:

CONFESSIONE RELIGIOSA	INTESA
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova	avvenuta in base agli artt. 7 e segg. della legge n.1159/1929
Tavola Valdese	conclusa il 21 febbraio 1984 e approvata con la legge 449/1984; revisione conclusa il 25 gennaio 1993 e approvata con la legge 409/1993
Assemblee di Dio in Italia	conclusa il 29 dicembre 1986 e approvata con la legge 517/1988
Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno	conclusa il 29 dicembre 1986 e approvata con la legge 516/1988; revisione conclusa il 6 novembre 1996 e approvata con la legge 637/1996
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane	conclusa il 27 febbraio 1987 e approvata con la legge 101/1989; revisione conclusa il 6 novembre 1996 e approvata con la legge 638/1996
Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	conclusa il 29 marzo 1993 e approvata con la legge 116/1995
Chiesa Evangelica Luterana in Italia	conclusa il 20 aprile 1993 e approvata con la legge 520/1995

4




Sono in attesa di approvazione legislativa, ai fini del riconoscimento degli effetti civili del matrimonio, le intese tra lo Stato e altre confessioni religiose (a titolo esemplificativo possiamo indicare l'Unione Buddhista Italiana, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, la Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Unione Induista Italiana).

Le forme di matrimonio

Nel nostro ordinamento si possono attualmente individuare **quattro tipologie di matrimonio:**

- **matrimonio civile**
viene celebrato dinanzi all'Ufficiale dello stato civile competente o a un suo delegato.
Produce effetti esclusivamente nell'ordinamento giuridico statale.
- **matrimonio religioso**
viene celebrato davanti a un soggetto legittimato in base all'ordinamento religioso (cattolico o non).
Produce effetti esclusivamente nell'ordinamento religioso.
- **matrimonio concordatario**
matrimonio cattolico celebrato in conformità alle norme del Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano.
Produce effetti sia nell'ordinamento statale che in quello religioso cattolico.
- **matrimonio religioso con effetti civili**
matrimonio religioso (ma non cattolico, per i matrimoni cattolici esiste già il matrimonio concordatario) concluso da soggetti legittimati in base all'ordinamento religioso, in conformità alle norme delle singole intese tra le confessioni religiose e lo Stato Italiano.

5



Produce effetti sia nell'ordinamento statale che nell'ordinamento religioso di riferimento.

Il matrimonio celebrato all'estero

Un cittadino italiano può sposarsi all'estero con un altro cittadino italiano o con uno straniero.

Il matrimonio all'estero può essere celebrato dinanzi:

- a un'autorità straniera locale;
- all'autorità diplomatica o consolare;
- a un ministro di un culto religioso.


Il **matrimonio** celebrato dal **cittadino italiano all'estero** dinanzi all'**autorità straniera locale** è valido e produce effetti immediati anche nell'ordinamento italiano, nel caso in cui:

- siano state rispettate le forme previste nello stato straniero;
- sussistano le condizioni e la capacità necessarie per contrarre matrimonio secondo le norme italiane (ad esempio un dodicenne non può contrarre all'estero un matrimonio che sia valido nell'ordinamento giuridico italiano, anche se è valido e legittimo nell'ordinamento straniero).

Gli sposi dovranno inoltre trasferire copia dell'atto di matrimonio redatto dall'autorità straniera all'autorità diplomatica o consolare italiana, che la trasmetterà all'Ufficiale di stato civile competente perché l'atto sia trascritto in Italia.

Il **matrimonio** celebrato dal **cittadino italiano all'estero** dinanzi all'**autorità diplomatica o consolare**, è invece disciplinato dalla sola legge italiana e dunque produce direttamente ed immediatamente effetti nell'ordinamento giuridico italiano.

Il **matrimonio** celebrato dal **cittadino italiano all'estero** dinanzi all'**autorità religiosa**, infine, produce effetti nell'ordinamento civile italiano esclusivamente nel caso in cui pro-



6

duce effetti nell'ordinamento dello stato straniero in cui è stato celebrato.

Gli effetti del matrimonio

Il matrimonio religioso produce effetti solo ed esclusivamente in ambito religioso. In ogni altro caso, ovvero matrimonio civile, concordatario e religioso con effetti civili, oltre agli eventuali effetti sul piano religioso – che riguardano il matrimonio concordatario e quello religioso con effetti civili – si producono conseguenze anche sul piano dell'ordinamento giuridico civile: i cosiddetti **effetti civili del matrimonio.**

Tali effetti possono essere riassunti come segue:

- **effetti derivanti dallo status di coniuge**
lo status privilegiato del coniuge conta ai fini dell'applicazione di determinati istituti giuridici.
- **effetti previdenziali**
si tratta di effetti di natura previdenziale, in particolare in materia di trattamento di fine rapporto e di pensione di reversibilità.
- **effetti in materia successoria**
si tratta dei diritti successori nell'ambito della successione del coniuge.
- **effetti nei rapporti tra i coniugi**
si tratta dei diritti e dei doveri che i coniugi assumono l'uno nei confronti dell'altro ed entrambi nei confronti della famiglia.



7

Gli effetti derivanti dallo status di coniuge

Gli effetti dello status di coniuge sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- *art. 143 bis codice civile*: "La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze";
- *scelta dell'amministratore di sostegno, art. 408 codice civile*: "L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata";
- *soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza di interdizione o di inabilitazione, art. 417 codice civile*: "l'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero";
- *disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti, art. 3 della legge 91/1999*: "Il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla presente legge. I medici forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo al coniuge non separato o al convivente


more uxorio o, in mancanza, ai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante legale";

- *semplificazione delle norme sull'alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, art. 1, c. 598, della legge 266/2005*: "per le unità ad uso residenziale va riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, subentrano, con facoltà di rinuncia, nel diritto all'acquisto, nell'ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi";
- *ordini di protezione contro gli abusi familiari, art. 342bis codice civile*: "Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'art. 342 ter";
- *successione nel rapporto di locazione, art.6, primo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392* ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani") prevede che, in caso di morte del conduttore, il coniuge superstite subentri nel contratto di locazione.

Gli effetti in materia previdenziale

In caso di decesso di uno dei due coniugi:

- **la pensione di reversibilità**, e cioè la quota della pensione che spetta ai soggetti indicati dalla legge nel caso di morte del lavoratore, è riconosciuta innanzitutto al



coniuge, che però perde il diritto se si risposa (salvo la liquidazione di una somma una tantum, commisurata all'ammontare della pensione alla data del nuovo matrimonio)¹;

- **il trattamento di fine rapporto**, ovvero una porzione di retribuzione del lavoratore subordinato versata dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto, spetta innanzitutto al coniuge qualora il rapporto di lavoro sia interrotto a causa del decesso del lavoratore.

Gli effetti in ambito successorio


Al coniuge del defunto, soprattutto a seguito della riforma del diritto di famiglia operata con la legge 151/1975, spetta una posizione particolarmente privilegiata nel caso di successione.

Egli infatti:

- è **ricompreso tra gli eredi** nel caso di **successione legittima**, e cioè senza testamento: i diritti successori del coniuge quindi non dipendono dalla redazione di un testamento;
- ha la **qualifica di legittimario** e cioè di soggetto cui spetta il diritto a una determinata quota di patrimonio del defunto (e ciò a prescindere dalla volontà di quest'ultimo, che con il testamento potrebbe aver disposto in modo differente);
- ha il **diritto di abitazione** della casa coniugale nonché il **diritto di uso dei beni mobili** in essa contenuti.

La successione legittima


Le norme sulla successione legittima trovano applicazione nel



caso in cui il defunto non abbia disposto dei suoi averi con apposito testamento, ovvero abbia predisposto un testamento che però non riguardi l'intero patrimonio ma solo determinati beni. Nel primo caso l'intera eredità sarà devoluta secondo le norme della successione legittima; nel secondo caso invece saranno devoluti secondo le norme della successione legittima soltanto i beni non espressamente attribuiti con testamento.

Si riportano qui di seguito le quote di devoluzione relative alle situazioni più comuni:

SUCCESSIONE LEGITTIMA	QUOTE
assenza di figli, ascendenti e fratelli del defunto	al coniuge spetta l'intero patrimonio .
concorso tra figli e coniuge	- nel caso di un solo figlio , a questi spetta la metà del patrimonio e al coniuge la restante metà ; - nel caso di più figli , al coniuge spetta un terzo del patrimonio, ai figli i restanti due terzi in parti uguali tra loro. <i>Nell'ambito della successione legittima, in caso di concorso tra figli e coniuge del defunto i fratelli o gli ascendenti di quest'ultimo non hanno diritti successori.</i>



<p>concorso tra ascendenti, fratelli e coniuge</p>	<p>al coniuge sono devoluti i due terzi del patrimonio se concorre con ascendenti e con fratelli e sorelle ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua (un terzo del patrimonio) è devoluta agli ascendenti e ai fratelli e sorelle per capi (per cui l'eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all'eredità); salvo in ogni caso il diritto degli ascendenti a un quarto del patrimonio.</p>
---	---

La successione dei legittimari e la quota disponibile



Il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti (definiti *legittimari*), una quota di eredità (la *legittima*), della quale non possono essere privati per volontà del defunto,

sia stata questa espressa in un testamento o eseguita in vita mediante donazioni. Pertanto, si può liberamente disporre solo della quota che la legge non riserva a questi soggetti, ovvero della *quota disponibile*.

Nel nostro ordinamento sono considerati legittimari: il coniuge, i figli e gli ascendenti, e questi ultimi soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli.

Nella tabella che segue si riportano le **quote di ripartizione** della legittima e le relative **quote disponibili**.

SUCCESSIONE LEGITTIMARI	QUOTE
<p>coniuge (in assenza di figli e ascendenti)</p>	<p>al coniuge è riservata la metà del patrimonio. <i>(La quota disponibile è quindi pari alla metà).</i></p>
<p>concorso tra coniuge e figli</p>	<p>- nel caso di un solo figlio, al coniuge è riservato un terzo del patrimonio, come al figlio. <i>(La quota disponibile è quindi pari a un terzo).</i> - nel caso in cui ci siano più figli, al coniuge è riservato un quarto del patrimonio e ai figli è riservata la metà, in parti uguali tra loro. <i>(La quota disponibile è quindi pari a un quarto).</i></p>
<p>concorso tra coniuge e ascendenti</p>	<p>- in assenza di figli ma con coniuge e ascendenti, al coniuge è riservata la metà del patrimonio mentre agli ascendenti è riservato un quarto. <i>(La quota disponibile è quindi pari a un quarto).</i></p>



Gli speciali diritti del coniuge legittimario

Al coniuge, oltre alla quota di legittima sopra indicata, spettano anche due ulteriori diritti tra loro strettamente connessi, e cioè il **diritto di abitazione della casa** destinata a residenza familiare e il **diritto d'uso dei beni mobili** che la corredano.

Si tratta dell'attribuzione di uno specifico diritto (*legato*) che, ricorrendone i requisiti, opera automaticamente sia nel caso di successione testamentaria che legittima.

Con questa attribuzione il legislatore ha voluto tutelare in modo particolare la figura del coniuge considerando soprattutto la conservazione dei legami affettivi con la casa familiare e il suo contenuto.

Affinché ciò avvenga è necessario che la residenza familiare sia, al momento dell'apertura della successione, di proprietà esclusiva del defunto ovvero in comproprietà tra i coniugi.

Si ricorda che al tema delle successioni è stata dedicata la Guida per il Cittadino **“Successioni tutelate. Le regole per un sicuro trasferimento dei beni”**.

Gli effetti del matrimonio nei rapporti tra coniugi e con i figli

I principali **effetti giuridici del matrimonio** riguardano **i diritti e i doveri** che i coniugi assumono l'uno nei confronti dell'altro e di entrambi verso la famiglia.

Il principio di eguaglianza nella famiglia

Il **marito e la moglie**, a differenza del passato, hanno gli **stessi diritti**, che dovrebbero esercitare congiuntamente e di comune accordo, e **gli stessi reciproci doveri**.

Di conseguenza le decisioni sulla vita familiare devono essere prese di comune accordo tra loro e, solo in caso di disaccordo, l'articolo 145 del codice civile permette l'intervento del giudice per risolvere le controversie, intervento richiesto da uno dei coniugi senza particolari formalità.

L'obbligo reciproco di fedeltà

Gli sposi sono tenuti al **reciproco rispetto della fedeltà**.

La fedeltà peraltro va intesa non soltanto come astensione da contatti sessuali, ma anche da relazioni amorose puramente sentimentali con persona diversa dal coniuge.

Si tratta di un'accezione ampia del concetto di fedeltà, che deriva dall'idea che al coniuge andrebbe riservato il ruolo di compagno di vita e che dunque gli sarebbe dovuta una dedizione anche spirituale.



L'obbligo di assistenza morale, materiale e di collaborazione

Questi obblighi reciproci rappresentano il fulcro della disciplina del matrimonio.

L'art. 144 del codice civile prevede che “I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa”.

È quindi sancito un **obbligo di collaborazione** a carico di entrambi i coniugi e finalizzato a individuare l'indirizzo comune della vita familiare sia nei rapporti tra i coniugi che nei rapporti con i figli: in altri termini, per le decisioni fondamentali ed essenziali i coniugi dovranno agire d'accordo.

In caso di disaccordo nella definizione dell'indirizzo della vita familiare, l'art. 145 del codice civile introduce un possibile rime-



dio: ciascuno dei coniugi potrà infatti chiedere, senza formalità, **l'intervento del giudice** il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, **tenterà di raggiungere una soluzione concordata**. Tale procedura statisticamente è stata sempre poco utilizzata; è evidente infatti che un dissidio tra coniugi di gravità tale da richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria è spesso sintomo di un più grave problema di coppia. I coniugi sono inoltre tenuti, a norma dell'art. 143 del codice civile, a prestarsi reciproca assistenza morale e materiale. Il dovere di assistenza morale consiste nell'impegno reciproco di comprendersi, sostenersi e rispettarsi sia sotto il profilo sentimentale che morale.


Il dovere di assistenza materiale si riferisce, invece, all'obbligo, in caso di necessità, di aiutarsi nel soddisfacimento delle esigenze economiche.

L'obbligo di coabitazione e di contribuzione

I coniugi sono tenuti a coabitare; essi infatti devono, tenendo conto principalmente dei bisogni della famiglia, individuare insieme il luogo di residenza familiare.

Essi sono inoltre **obbligati a contribuire ai bisogni della famiglia** in proporzione alle proprie capacità, e quindi sia mediante il lavoro professionale sia mediante l'attività personale, anche di natura casalinga. Tale obbligo di contribuzione viene anche definito **regime patrimoniale primario della famiglia**: si tratta cioè del complesso di norme che regolano il contributo, anche economico, che i coniugi devono prestare alla famiglia, e si distingue dal regime patrimoniale secondario che invece disciplina i modi in cui i coniugi acquistano diritti durante il matrimonio

16



(comunione dei beni, separazione dei beni, o comunione convenzionale, come sarà meglio specificato nel secondo capitolo). La differenza fondamentale tra il regime patrimoniale primario e quello secondario sta nel fatto che per il regime primario, non è ammessa una deroga da parte dei coniugi: non è quindi ammessa la possibilità per i coniugi di accordarsi in modo da escludere uno dei due dall'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia.

Gli obblighi nei confronti dei figli

L'art. 147 del codice civile prevede che dal matrimonio derivi, per entrambi i coniugi, **l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità**, inclinazioni naturali ed aspirazioni.


I figli hanno il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Dal momento in cui abbiano compiuto i dodici anni (o anche prima nel caso in cui dimostrino di essere capaci di discernimento) i figli hanno diritto di essere ascoltati in tutte le questioni e le procedure che li riguardano.

Altre forme di convivenza non istituzionalizzata

Anche in Italia sono sempre più numerose le convivenze, ovvero l'unione di due persone che, per scelta o impedimento giuridico, non sono sposate ma desiderano comunque condividere la propria vita.

Pur in presenza di riconoscimenti normativi specifici e relativi ad alcuni istituti giuridici, **manca nel nostro ordinamento una disciplina organica** che regoli in maniera completa il fenomeno della convivenza in tutte le sue

17




possibili sfaccettature: rapporti personali e nei confronti dei figli, rapporti patrimoniali, diritti successori.

Nonostante nel passato siano state formulate varie proposte di legge, non è stato raggiunto un accordo su una disciplina completa del fenomeno.

Per supplire almeno in parte a questo vuoto normativo è ora possibile ricorrere ai **contratti di convivenza, esposti dal Consiglio Nazionale del Notariato** a novembre 2013, che consentono di regolare gli aspetti patrimoniali della convivenza e alcuni ambiti dei rapporti personali.

Per un approfondimento sul tema si può consultare la precedente Guida per il Cittadino **“La Convivenza: regole e tutele della vita insieme”**.

18



Il regime patrimoniale della famiglia

Con **regime patrimoniale della famiglia** solitamente si fa riferimento all'insieme delle norme che disciplinano i criteri in base ai quali sono distribuite tra i coniugi le sostanze acquisite durante il matrimonio.

Può essere oggetto di scelta da parte dei coniugi, anche se all'interno di tipologie già stabilite e disciplinate dalla legge, e cioè: la comunione legale, la comunione convenzionale e la separazione dei beni. I regimi patrimoniali citati sono fra loro alternativi.


Non è possibile prevedere che il regime patrimoniale di una famiglia possa essere regolato in parte dalla comunione legale dei beni ed in parte dalla separazione dei beni, ma esclusivamente dall'uno o dall'altro.

I coniugi possono optare per la comunione legale o la separazione dei beni con una dichiarazione resa all'ufficiale dello Stato civile o al sacerdote celebrante, ovvero anche successivamente, con apposita convenzione matrimoniale redatta nella forma dell'atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni. La comunione convenzionale, peraltro estremamente rara nella pratica, può essere scelta dai coniugi soltanto con apposita convenzione.

Merita poi una menzione particolare il **fondo patrimoniale**, dal momento che si tratta di un regime patrimoniale che non è alternativo ma, al contrario, **convive con la comunione o la separazione dei beni**, e ha finalità particolari.

Tutti i regimi patrimoniali indicati sono tra loro accomunati dalla modalità con cui vengono pubblicizzati, e cioè mediante l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Dal momento dell'annotazione **il regime patrimoniale prescelto si intende recepito dai terzi a prescindere dall'effettiva conoscenza.**

19



La comunione legale dei beni

La comunione legale è il regime patrimoniale ordinario del nostro ordinamento: nel caso cioè in cui i coniugi non scelgano un regime diverso, i loro rapporti saranno regolati dalla comunione legale. Il principio generale è che **diventano comuni tutti i beni acquistati in quel regime, a meno che non si tratti di beni personali.**

La comunione legale viene anche definita come comunione senza quote; le quote sono infatti sempre uguali tra i coniugi e non è possibile, neppure con apposito accordo, che essi derogino a tale principio.

Nell'ambito dei beni che sono oggetto di comunione legale bisogna poi distinguere tra quelli che diventano immediatamente comuni tra i coniugi (i beni cioè che cadono nella cosiddetta comunione immediata) e quelli che restano di proprietà del coniuge che ha compiuto l'acquisto, diventando comuni esclusivamente nel momento in cui cessa la comunione legale e solo se ancora esistono in tale momento (i beni cadono cioè nella cosiddetta comunione differita o comunione de residuo).

Sono oggetto di **comunione immediata:**

- gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione dei beni personali;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Sono oggetto di **comunione differita o de residuo** (e quindi restano di proprietà del coniuge che li ha acquistati sino al momento in cui la comunione non si sciogla):



- i frutti dei beni di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio;
- gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente al matrimonio.

Sono invece **beni personali** e non entrano quindi a far parte della comunione legale i beni:

- di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l'usufrutto);
- acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;
- di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i relativi accessori;
- che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
- ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione per la perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato e confermato dal coniuge all'atto dell'acquisto.

Per l'amministrazione dei beni in comunione, si distingue tra **atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione:**

- ordinaria amministrazione: ogni coniuge può, disgiuntamente dall'altro, amministrare la comunione;
- straordinaria amministrazione: è prevista l'amministrazione



congiunta da parte dei coniugi. Nel caso in cui un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni acquisti un appartamento intervenendo da solo all'atto di acquisto, il bene si intenderà caduto in comunione. Per poterlo vendere sarà quindi necessario il consenso di entrambi i coniugi.

Per quanto riguarda gli **atti di straordinaria amministrazione** compiuti **senza il necessario consenso del coniuge**:

- se riguardano beni immobili o beni mobili registrati, sono annullabili entro un anno dal momento in cui il coniuge è venuto a conoscenza dell'atto o, in ogni caso, entro un anno dalla trascrizione;
- se riguardano beni mobili, l'altro coniuge è obbligato a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima dell'alienazione o, dove ciò non sia possibile, a indennizzare la comunione versando il valore del bene alienato.

Il regime di comunione legale termina nel caso di:

- morte di uno dei coniugi;
- sentenza di divorzio;
- dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi;
- annullamento del matrimonio;
- separazione legale;
- separazione giudiziale dei beni;
- convenzione matrimoniale con la quale si stabilisca di abbandonare il regime di comunione legale per sostituirlo con un altro consentito dalla legge;
- fallimento di uno dei coniugi.

Dal momento in cui si verifica lo scioglimento della comunione legale, tutti i beni che ne fanno parte cadono in una comunione ordinaria suddivisa in quote in ragione di una metà per cia-

scun coniuge. Le modalità di amministrazione saranno quindi sostanzialmente quelle che disciplinano il regime della separazione dei beni.

La separazione dei beni

Con il regime della separazione dei beni **i coniugi conservano la titolarità esclusiva degli averi acquistati durante il matrimonio**.

Ciò implica che un bene acquistato da uno solo dei coniugi sarà soltanto suo; anche in caso di comproprietà tra coniugi, ciascuno potrà cedere la propria quota senza il necessario consenso dell'altro.

La comunione convenzionale



Come intuibile, **questo regime patrimoniale deve essere** appositamente **scelto dai coniugi con atto pubblico notarile** alla presenza di due testimoni; non può essere opzionato con dichiarazione resa in sede di celebrazione del matrimonio.

La differenza fondamentale con la comunione legale dei beni consiste nella **possibilità** di operare alcune (molto limitate) **modifiche al regime della comunione**, facendovi rientrare anche beni che in base alla normativa ordinaria ne sarebbero esclusi.

In altri termini, con la comunione convenzionale è possibile che i coniugi decidano, ad esempio, di includere in essa i beni personali ricevuti prima del matrimonio o quelli acquisiti successivamente per donazione o successione.

Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale si differenzia dai regimi già analizzati (co-



munione legale, convenzionale, separazione dei beni) perché è **facoltativo** e si aggiunge ma non si sostituisce alla comunione legale, convenzionale o alla separazione dei beni.

La finalità del fondo patrimoniale è **quella di vincolare determinati beni per i bisogni della famiglia**; di conseguenza essi saranno assoggettati ad un particolare regime di amministrazione e saranno particolarmente garantiti dalle pretese dei creditori dei coniugi².

Il fondo può essere costituito da uno o entrambi i coniugi o anche da un terzo, sia con atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni, sia – nel caso di fondo costituito da terzo – per testamento (anche se si tratta di una fattispecie rarissima nella pratica), e può avere a oggetto soltanto:

- beni immobili;
- beni mobili registrati;
- titoli di credito.

La proprietà dei beni sui quali viene costituito il fondo patrimoniale **spetta a entrambi i coniugi, salvo che nell'atto istitutivo il disponente se ne sia riservata la proprietà**. In tal caso, quindi, la proprietà dei beni rimarrà del disponente che ne era già titolare (non ci sarà alcun effetto traslativo), ma con l'atto istitutivo vi sarà esclusivamente la costituzione del vincolo.

A seguito della costituzione, e a prescindere dalla proprietà dei beni costituiti in fondo, l'amministrazione degli stessi è regolata dalle norme sulla comunione legale; pertanto, come già specificato:

- nel caso di ordinaria amministrazione ogni coniuge può, disgiuntamente dall'altro, amministrare i beni in fondo;
- nel caso di straordinaria amministrazione è prevista l'amministrazione congiunta da parte dei coniugi.

Qualora vi siano figli minori e l'atto istitutivo del fondo non preveda un'espressa deroga, sarà necessaria anche l'autorizzazione del tribunale.

La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento, dello scioglimento, della cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero per una nuova e contraria convenzione.



Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio.

L'impresa familiare

L'impresa familiare, pur non costituendo un regime patrimoniale della famiglia (non intende infatti disciplinare il regime degli acquisti tra i coniugi durante il matrimonio), è tuttavia **finalizzata a tutelare, nel caso in cui uno dei coniugi sia anche imprenditore, i familiari più stretti** (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) **che lavorano con lui**. Il rischio che l'impresa familiare vuole prevenire è che vi sia un abuso da parte dell'imprenditore nei confronti del coniuge e dei suoi parenti e affini.

L'istituto dell'impresa familiare **opera automaticamente**, a prescindere da qualunque dichiarazione o atto tra le parti, **purché siano rispettati i seguenti presupposti di legge**:



- il coniuge imprenditore (*l'imprenditore*) deve essere titolare di un'impresa individuale;
- i soggetti che prestano la propria attività lavorativa (*i collaboratori*) devono essere il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo;
- tra l'imprenditore e i collaboratori non dev'essere configurabile alcun altro rapporto giuridico (ad esempio il rapporto di lavoro subordinato o il rapporto di società).



Qualora sia configurato il rapporto di impresa familiare, ai “col-laboratori” spettano i seguenti diritti:

diritto al mantenimento	lo specifico contenuto del diritto di mantenimento è com-misurato alla condizione pa-trimoniales della famiglia.
diritto alla partecipazione agli utili	il collaboratore, in proporzio-ne alla quantità e qualità del lavoro prestato, ha il diritto di partecipare agli utili dell'im-presa nonché agli incremen-ti dell'azienda.
diritto alla partecipazione alla gestione dell'impresa	il collaboratore ha diritto a par-tecipare alle decisioni sull'im-piego degli utili e degli incre-menti nonché a quelle sulla gestione straordinaria, sugli indirizzi produttivi e sulla ces-sazione dell'impresa.

intrasferibilità dei diritti	i diritti che derivano dal-la partecipazione all'impresa familiare sono intrasferibi-li , a meno che il trasferimen-to non sia a favore di altro fa-miliare che possa far parte dell'impresa, con il consenso di tutti gli altri.
diritto alla liquidazione	nel caso di cessazione dell'im-presa familiare il collaborato-re ha diritto alla liquidazione della propria partecipazione.
diritto di prelazione	nel caso di trasferimento dell'azienda ovvero di divi-sione ereditaria i collaboratori hanno il diritto di prelazione sull'azienda trasferita o as-segnata .



Al momento della stampa di questa Guida, sulla separazione e sul divorzio sono in discussione progetti di legge che, se approvati, potrebbero modificare in più punti quanto indicato in questo capitolo, in particolare con riferimento al “divorzio breve”. Nel caso di sostanziali modifiche alla legislazione vigente si provvederà ad un aggiornamento della presente Guida.

La separazione

Con la separazione i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.

La separazione può essere di due tipi:

- **giudiziale:** è pronunciata dal tribunale su richiesta di uno dei coniugi quando avvengono fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare gravi conseguenze all'educazione dei figli;
- **consensuale:** avviene con l'accordo delle parti.

Nell'ambito della separazione consensuale bisogna però distinguere tra il **procedimento ordinario**, che coinvolge l'autorità giudiziaria giudicante, e i **procedimenti speciali**, introdotti dal D.L. 132/2014, che, in quanto finalizzati alla decongestione dei Tribunali, non prevedono l'intervento direttamente del giudice, ma al limite del pubblico ministero.

Possiamo quindi distinguere tra:

- **la separazione consensuale ordinaria:** diviene efficace soltanto a seguito dell'omologazione da parte del tribunale il quale, ove ritenga che l'accordo dei coniugi sull'affidamento e il mantenimento dei figli sia in contrasto con l'interesse di questi ultimi,

riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di soluzione non idonea, può rifiutare l'omologazione;

- **la separazione per convenzione di negoziazione assistita da avvocato:** si tratta di un accordo concluso tra i coniugi, con l'assistenza obbligatoria di almeno un avvocato per ciascun coniuge, finalizzato all'instaurarsi della separazione personale. Una volta concluso, l'accordo deve essere trasmesso al pubblico ministero del tribunale competente.


A questo punto **la procedura si differenzia** a seconda che la coppia che si sta separando abbia **figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave, o economicamente non autosufficienti**.

In caso negativo il pubblico ministero si limita a verificare la regolarità dell'accordo e, quando non ravvisa irregolarità, fornisce il suo nulla osta.

In caso positivo, se il pubblico ministero ritiene che l'accordo concluso risponda all'interesse dei figli, lo autorizza; se invece ritiene che non risponda all'interesse dei figli, lo trasmette al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Una volta autorizzato nelle modalità di legge, l'accordo ha il valore dei provvedimenti giudiziari ordinari.

- **la separazione per richiesta congiunta innanzi al sindaco:** i coniugi possono concludere innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza solo facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale. L'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non pri-



ma di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo. In caso di conferma, l'accordo ha il valore dei provvedimenti giudiziari ordinari.

Tale procedimento ha però delle limitazioni:

- non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
- non è utilizzabile nel caso in cui vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

È importante evidenziare che **la separazione di fatto**, e cioè senza l'intervento del tribunale (per la semplice omologa, ovvero per la vera e propria pronuncia), **non produce alcun effetto giuridico rilevante**.

A seguito della separazione si producono **due tipi di effetti**: gli effetti **personali** e quelli **patrimoniali**.

Gli effetti personali

Con la separazione vengono meno alcuni obblighi del matrimonio, in particolare **cessano gli obblighi di convivenza e di assistenza morale**.

Mutano invece il proprio contenuto:

- **l'obbligo di assistenza materiale**, che si converte **nell'obbligo di versare al coniuge l'assegno di mantenimento** qualora questo abbia bisogno di sostentamento perché privo di adeguati redditi propri. Bisogna precisare che si intende "adeguato" il reddito prodotto in maniera autonoma dal coniuge e in grado di consentirgli il mantenimento del tenore di vita adottato durante il matrimonio.
- **l'obbligo di fedeltà**, che si converte nell'obbligo a carico del coniuge separato che intenda intraprendere una relazione sentimentale, di limitarsi a tenere un comportamento tale da non of-

fendere la dignità, l'onore e la sensibilità dell'altro coniuge.

Vi sono poi effetti **nell'ambito del regime patrimoniale** della coppia separata poiché si scioglie l'eventuale comunione legale dei beni e **si passa al regime di separazione dei beni**. La separazione personale dei coniugi non produce invece l'effetto di sciogliere il fondo patrimoniale, non avendo essa il carattere della definitività.

Il mantenimento e gli alimenti

Nonostante spesso siano utilizzati come sinonimi, **il diritto agli alimenti e il diritto al mantenimento hanno diverso contenuto, presupposti e disciplina**.

DIRITTO AGLI ALIMENTI

• DEFINIZIONE

Consiste in un intervento di carattere patrimoniale effettuato nei confronti del coniuge che versi in stato di bisogno.



• PRESUPPOSTI

Sono necessari:

- lo stato di bisogno oggettivo dell'altro coniuge, e cioè che si trovi in una situazione di mancanza o di insufficienza di mezzi necessari per soddisfare le fondamentali esigenze della vita;
- l'incapacità dello stesso di provvedere al proprio sostentamento economico;
- la capacità economica dell'obbligato di affrontare l'onere degli alimenti.

• CARATTERISTICHE

Dato il carattere personale, il diritto agli alimenti non può essere oggetto di rinuncia o transazione.



DIRITTO AL MANTENIMENTO**• DEFINIZIONE**

Consiste in una prestazione a carattere patrimoniale effettuata nei confronti del coniuge al fine di consentirgli un tenore di vita equivalente a quello adottato durante il matrimonio.

• PRESUPPOSTI

- non è necessario lo stato di bisogno oggettivo del coniuge, e cioè che versi in una situazione di mancanza o di insufficienza di mezzi necessari per soddisfare le fondamentali esigenze della vita;
- è necessario che il beneficiario non abbia redditi adeguati alla conservazione del tenore di vita avuto durante il matrimonio.

• CARATTERISTICHE

Il diritto al mantenimento ha un contenuto molto più ampio rispetto a quello alimentare, dal momento che tiene conto anche del tenore di vita della famiglia e non è legato allo stato di bisogno del beneficiario.

Il beneficiario potrà sempre rinunciarvi.

Nel caso in cui l'autorità giudiziaria accerti che la rottura del matrimonio è imputabile ad una sola delle parti, potrà essere pronunciata la **sentenza di separazione con addebito**.

Le conseguenze dell'addebito sono soprattutto di natura patrimoniale; il coniuge a carico del quale è stata pronunciata la separazione perde il diritto all'assegno di mantenimento conservando, ove sussista, solo il diritto agli alimenti; perde inoltre i diritti successori.

Gli effetti patrimoniali

Gli effetti patrimoniali sono **diversi** a seconda che si tratti di **separazione consensuale o giudiziale**, e in quest'ultimo caso, se è stato pronunciato l'addebito oppure no.



32

Nell'ambito della separazione il diritto agli alimenti spetta sempre nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre il diritto al mantenimento spetta solo al coniuge che non abbia avuto la responsabilità della separazione.


L'addebito della separazione

Nel caso di separazione giudiziale un coniuge può chiedere al giudice che sia addebitata all'altro, accertando che la crisi coniugale è stata determinata dal comportamento – contrario ai doveri del matrimonio – di quest'ultimo.


33



EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SEPARAZIONE	
separazione consensuale	<p>L'obbligo di assistenza materiale si concretizza nell'obbligo di corrispondere al coniuge l'assegno di mantenimento.</p> <p>La determinazione della misura dell'assegno di mantenimento e gli ulteriori rapporti patrimoniali (ad esempio la divisione di beni comuni, l'assegnazione ad uno dei coniugi di beni di proprietà comune o esclusiva dell'altro), sono oggetto di uno specifico accordo tra i coniugi che dovrà essere verificato dall'autorità giudiziaria in sede di omologazione.</p> <p>Restano immutati tra i coniugi i reciproci diritti successori nonché gli obblighi in materia alimentare.</p>



separazione giudiziale senza addebito	<p>L'obbligo di assistenza materiale si converte nell'obbligo di corrispondere al coniuge l'assegno di mantenimento. La determinazione della misura dell'assegno di mantenimento e gli ulteriori rapporti patrimoniali spettano all'autorità giudiziaria.</p> <p>Restano immutati tra i coniugi i reciproci diritti successori nonché gli obblighi in materia alimentare.</p>
separazione giudiziale con addebito	<p>Il coniuge a carico del quale è stata pronunciata la separazione con addebito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perde il diritto al mantenimento (salvi invece i diritti alimentari); - perde i diritti successori, mantenendo soltanto il diritto a un assegno vitalizio nel caso in cui usufruisca degli alimenti al momento dell'apertura della successione.



La cessazione della separazione

La separazione può cessare:

- a seguito del **divorzio**, che determina la definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- per la **riconciliazione** dei coniugi. I coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della separazione (sia giudiziale che consensuale) senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

Il divorzio

Il divorzio è lo strumento attraverso il quale, constatata l'irrimediabilità della crisi coniugale, è possibile far cessare gli effetti del matrimonio. È importante sottolineare che il divorzio **ha ricadute solo ed esclusivamente sugli effetti civili del matrimonio**, sia questo civile, concordatario o religioso con effetti civili. Gli effetti nell'ordinamento religioso sono di competenza e quindi disciplinati esclusivamente da quegli ordinamenti.

Il divorzio ha esclusiva efficacia nell'ordinamento giuridico statale: proprio per questo, si definisce **scioglimento del matrimonio** quando riguarda un **matrimonio civile**, e **cessazione degli effetti civili del matrimonio**, quando invece riguarda un **matrimonio concordatario o religioso con effetti civili**.



Cause del divorzio

Il divorzio può essere richiesto soltanto nei **casi tassativi previsti dalla legge** (art. 3 della Legge 898/1970) e cioè:

- la cosiddetta separazione protratta per tre anni a partire:
 - dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale; ovvero
 - dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato; ovvero
 - dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile;
- la condanna dell'altro coniuge all'ergastolo o a pena detentiva superiore ai quindici anni per uno o più delitti non colposi, con sentenza passata in giudicato intervenuta durante il matrimonio;
- la condanna dell'altro coniuge – con sentenza in giudicato intervenuta durante il matrimonio – per incesto, violenza carnale, per tutti i reati correlati alla prostituzione, ovvero per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge o del figlio; o ancora, nel caso di condanne a qualsiasi pena detentiva per i delitti di lesione, circonvenzione di incapace, omessa assistenza familiare e maltrattamenti nei confronti del coniuge o del figlio;
- se l'altro coniuge, cittadino straniero, ha contratto all'estero un nuovo matrimonio oppure, sempre all'estero, ha ottenuto l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio;
- se il matrimonio non è stato consumato;
- se interviene una sentenza passata in giudicato di cambiamento di attribuzione del sesso³.

E inoltre anche nei casi di:

- sentenza di proscioglimento o di assoluzione del coniuge dal reato di incesto, in quanto non punibile per mancanza di scandalo;
- sentenza di assoluzione dell'altro coniuge da uno dei delitti sopra indicati per vizio totale di mente o per estinzione del reato,



nel caso in cui il giudice del divorzio accerti:

- la non idoneità del coniuge a mantenere o a ricostituire la convivenza familiare;
- che nei fatti commessi sussistono gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità.

Tipologie di procedimento di divorzio

A seguito delle ultime modifiche introdotte dal D.L. 132/2014, si possono individuare quattro diversi procedimenti di divorzio:

- il divorzio giudiziale,
- il divorzio congiunto,
- il divorzio per negoziazione assistita da avvocato,
- il divorzio per richiesta congiunta innanzi al Sindaco quale ufficiale di stato civile.

Nel caso di procedura di divorzio giudiziale o congiunto, è previsto l'intervento dell'autorità giudiziaria giudicante; nel caso di divorzio per negoziazione assistita o per richiesta congiunta innanzi al sindaco, non vi è la partecipazione dell'autorità giudicante, ma, al limite, del solo pubblico ministero.

Il divorzio giudiziale

Il coniuge separato che intende ottenere il divorzio può farne domanda con un ricorso al tribunale competente.

Entrambi i coniugi devono comparire personalmente in udienza davanti al presidente del tribunale, affinché quest'ultimo possa tentare di conciliarli.

Se la conciliazione non riesce, il presidente emette i provvedimenti temporanei e urgenti in favore del coniuge debole e dei figli e provvede a nominare il giudice istruttore davanti al quale proseguirà la causa.

Il tribunale, nelle udienze successive, acquisisce tutti gli elementi utili alla determinazione delle condizioni (in particolare economiche) di divorzio.

Il divorzio congiunto

Il divorzio congiunto **è voluto da entrambe le parti: sono infatti i coniugi a determinarne le condizioni.** Il procedimento si svolge in una sola udienza alla quale dovranno assistere entrambi.

Il tribunale, in camera di consiglio, deve verificare che le condizioni scelte dai coniugi non siano contrarie all'interesse dei figli: in questo caso pronuncia la sentenza di divorzio.



Se invece si rilevano condizioni contrarie all'interesse dei figli, il tribunale emette i provvedimenti urgenti in favore del coniuge debole e dei figli, e nomina il giudice istruttore innanzi al quale si apre un giudizio ordinario che accerterà la legalità delle condizioni pattuite.

Il divorzio per negoziazione assistita

Si tratta di un **procedimento alternativo di divorzio**, introdotto dal D.L. 132/2014, utilizzabile unicamente nel caso in cui il divorzio dipenda da separazione protratta.

Consiste in un **accordo concluso tra i coniugi, con l'assistenza obbligatoria di almeno un avvocato** per ciascun coniuge, finalizzato allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Una volta concluso, l'accordo deve essere trasmesso al pubblico ministero del tribunale competente.

A questo punto **la procedura si differenzia a seconda che la coppia abbia figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave, o economicamente non autosufficienti.** In caso negativo il pubblico ministero si limita a verificare la rego-



larità dell'accordo e, quando non ravvisa irregolarità, fornisce il suo nulla osta.

In caso positivo, se il pubblico ministero ritiene che l'accordo concluso risponda all'interesse dei figli, lo autorizza; se invece ritiene che non risponda all'interesse dei figli, lo trasmette al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Una volta autorizzato nelle modalità di legge, l'accordo ha il valore dei provvedimenti giudiziari ordinari.

Il divorzio per richiesta congiunta innanzi all'ufficiale di stato civile

Si tratta di un **procedimento alternativo di divorzio**, introdotto dal D.L. 132/2014, utilizzabile unicamente nel caso in cui il divorzio dipenda da separazione protratta.

Consiste in un **accordo concluso dai coniugi**, con l'assistenza solo facoltativa di un avvocato, **innanzi al sindaco**, quale ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, e finalizzato allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo.

In caso di conferma, l'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziari ordinari.

Tale procedimento ha però delle limitazioni:

- non può contenere patti di trasferimento patrimoniale;
- non è utilizzabile nel caso in cui vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Gli effetti del divorzio

Con la sentenza di divorzio (ovvero al termine delle altre procedure) cessano gli effetti civili del matrimonio. Quindi:



- vengono definitivamente meno tra i coniugi gli obblighi di fedeltà, di convivenza, di collaborazione, di assistenza materiale e morale;
- i coniugi recuperano lo stato civile libero;
- l'ex moglie perde il diritto di utilizzare il cognome del marito, a meno che il tribunale, verificata l'esistenza di un interesse in tale senso, non la autorizzi a mantenerlo;
- cessano inoltre i diritti successori tra i coniugi. Se il defunto aveva in vita l'obbligo di versare l'assegno divorzile all'ex coniuge non risposatosi, gli eredi dovranno continuare a rispettare tale obbligo nei limiti dell'eredità percepita e tenendo conto dell'eventuale stato di bisogno dell'ex coniuge superstite. Resta salva la possibilità di un accordo tra beneficiario ed eredi al fine di liquidare l'assegno in un'unica soluzione.

L'assegno divorzile

Nel caso in cui, al momento del divorzio, **al coniuge economicamente più debole** debba essere garantita la possibilità di mantenere lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, l'autorità giudiziaria (o le parti, nel caso della procedura di mediazione assistita) può disporre un **assegno divorzile a carico della parte economicamente più stabile**.

Tale assegno è un credito irrinunciabile, imprescrittibile e indisponibile, di natura principalmente assistenziale, ed è dovuto fino a che il coniuge obbligato non venga a mancare oppure il beneficiario non si risposi.

Qualora sopravvengano significative modifiche dei rispettivi redditi, gli ex coniugi in qualunque momento possono richie-



dere all'autorità giudiziaria di rideterminare l'assegno divorzile.

La responsabilità genitoriale nella crisi del matrimonio

Dal 7 febbraio 2014 è in vigore la nuova disciplina (D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) sull'esercizio della responsabilità genitoriale anche in caso di separazione e divorzio.

Il principio ispiratore della normativa è che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per perseguire queste finalità il giudice dovrà adottare i necessari provvedimenti considerando unicamente l'interesse morale e materiale dei figli.

All'autorità giudiziaria sono rimessi ampi poteri decisionali, nonché funzioni di controllo e di verifica. Il giudice potrà infatti disporre:

- il mantenimento dei figli minori anche stabilendo la corresponsione di un assegno periodico;
- l'affidamento dei figli minori;
- accertamenti tributari sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi, nel caso in cui le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate.

Potrà inoltre:

- prendere atto degli accordi intervenuti tra i genitori, se non sono contrari all'interesse dei figli;

- valutare il rispetto da parte dei genitori delle disposizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale, e ciò anche ai fini della modifica delle modalità di affidamento;
- prendere le decisioni di maggiore interesse per i figli su istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale dei minori nel caso di disaccordo dei genitori;
- adottare ogni altro provvedimento relativo ai figli, incluso l'affidamento familiare in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore a uno dei genitori.

Il mantenimento



Ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (art. 337ter, codice civile), **salvo accordi diversi** liberamente sottoscritti dalle parti. Il giudice può stabilire, quando necessario, il versamento di un assegno periodico da determinare considerando:

- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici Istat in mancanza di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

L'affidamento congiunto

La legge prevede che il giudice sia tenuto a valutare, come **prima e preferibile possibilità, l'affidamento congiunto dei figli minori a entrambi i genitori.**



In tal caso determina i tempi e le modalità della presenza dei figli minori presso ciascun genitore, fissando inoltre la misura e il modo con cui ognuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.

Nel caso di affidamento congiunto la **responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori**.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente solo per decisioni sull'ordinaria amministrazione.

L'affidamento esclusivo

Nel caso in cui **il giudice** ritenga che l'affidamento congiunto sia contrario all'interesse del minore, **può disporre l'affidamento esclusivo dei figli al genitore che ritiene più idoneo**.

In tal caso, salva diversa disposizione del giudice, colui cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale. Anche in questo caso comunque, se non è diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori.

Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni contro il loro interesse.



L'assegnazione della casa familiare

Il diritto alla casa familiare è attribuito considerando **prioritariamente l'interesse dei figli**. Il giudice dovrà tener conto di que-

sta assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori.

Il diritto al godimento della casa familiare, inoltre:

- non ha natura di diritto reale;
- è attribuito e revocato con provvedimento del giudice;
- nonostante esso non abbia natura reale, i provvedimenti di assegnazione e di revoca sono pubblicizzati e opponibili a terzi con la trascrizione;
- il diritto viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, o conviva more uxorio, o ancora contragga nuovo matrimonio.



Trattamenti fiscali previsti per il coniuge

Per un maggiore approfondimento sui trattamenti fiscali di successioni e donazioni è possibile consultare le Guide “**Successioni tutelate. Le regole per un sicuro trasferimento dei beni**” e “**Donazioni consapevoli. Per disporre dei propri beni in sicurezza**” di questa collana.

La successione del coniuge

In caso di successione **il coniuge**, in quanto erede, **deve pagare l'imposta di successione** per i beni e i diritti devoluti. Questa imposta si applica solo al valore eccedente la franchigia che spetta al coniuge, detto di seguito base imponibile. La franchigia attualmente è pari a € 1.000.000,00.

Nel caso in cui tra i diritti ereditari siano inclusi anche **immobili**, si applicano **due ulteriori imposte** per le quali non vale la franchigia sopra indicata:



- **l'imposta di trascrizione**, detta anche ipotecaria, nella misura del **2%** del valore degli immobili (con il minimo di € 200,00) o nella misura fissa di **€ 200,00** se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa;
- **l'imposta catastale** nella misura dell'**1%** del valore degli immobili (con il minimo di € 200,00) o nella misura fissa di **€ 200,00** se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa.

Per **i beni immobili** compresi nell'attivo ereditario (tutti i beni e i diritti trasferiti), la **base imponibile** è determinata assumendo il **valore di mercato** alla data di apertura della successione. Questo valore può essere soggetto a rettifica da parte dell'Ufficio del Registro, salvo che si tratti di immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, per i quali il valore dichiarato, ai fini dell'imposta di successione, non sia inferiore al valore catastale.

Quest'ultima disposizione non si applica ai terreni a destinazione edificatoria.

Per **azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali** compresi nell'attivo ereditario, la base imponibile è determinata assumendo:

- per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, i valori desumibili dal mercato;
- per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotati in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie (comprese le società semplici e le società di fatto), il valore desumibile dal patrimonio netto dell'ente o della società, risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto delle variazioni sopraggiunte;
- per titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, il valore che risulta da pubblicazioni o prospetti redatti a norma di legge o regolamento. I titoli del debito pubblico sono esentati dall'imposta di successione; perciò, qualora il fondo comune comprenda anche questo tipo di titoli, per poter determinare la base imponibile sarà necessario sottrarre dal valore della quota caduta in successione quello dei titoli del debito pubblico. Sarà quindi necessaria un'apposita dichiarazione del gestore che attesti la percentuale del fondo che, alla data del decesso, risultava gestita in titoli del debito pubblico, al fine di determinare la parte del fondo di investimento da escludere dall'attivo ereditario.



	IMPOSTA DI SUCCESSIONE/ DONAZIONE	IMPOSTA DI TRASCRIZIONE	IMPOSTA CATASTALE
PRIMA CASA	sul valore complessivo dei beni e diritti. franchigia di € 1.000.000,00. Oltre alla franchigia: 4%	€ 200,00	€ 200,00
ALTRI IMMOBILI		2%	1%
ALTRI BENI		-	-

Le donazioni al coniuge

Il trattamento fiscale delle donazioni (o di altro atto di liberalità o comunque a titolo gratuito) è simile a quello delle successioni: **il coniuge beneficiario deve pagare un'imposta per i beni e i diritti ricevuti**. Anche in questo caso, l'imposta si applica solo al valore dei beni e dei relativi diritti eccedente la franchigia che spetta al coniuge, detto base imponibile. Attualmente la franchigia è pari a € 1.000.000,00.

Nel caso in cui tra i diritti ereditari siano inclusi anche **immobili** si applicano due ulteriori imposte per le quali non vale la franchigia indicata: **l'imposta di trascrizione e l'imposta catastale**, nelle stesse misure e modalità illustrate nel paragrafo precedente.



La base imponibile, ai fini del calcolo dell'imposta di donazione, è costituita dal valore globale dei beni e dei diritti trasferiti.

Se la donazione riguarda **beni immobili**, la base imponibile è determinata considerando:

- per la piena proprietà: il valore di mercato alla data dell'atto di donazione;
- per la proprietà gravata da diritti reali di godimento: la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;
- per i diritti di usufrutto, uso e abitazione (vitalizio): l'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso legale d'interesse e per il coefficiente, relativo all'età del titolare del diritto, come stabilito nell'apposito prospetto previsto dalla legge.

Se la donazione riguarda invece **azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali**, la base imponibile è determinata calcolando:

- per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, i valori desumibili dal mercato;
- per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore desumibile dal patrimonio netto dell'ente o della società, risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto delle variazioni sopravvenute;
- per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento.



Le esenzioni

Sono invece **esclusi dall'imposta** di successione e di donazione, **i trasferimenti di aziende familiari, individuali o collettive, a favore del coniuge.**


In caso di quote sociali e azioni di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, di società cooperative, di società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni con le quali è acquisito o integrato il controllo, ossia se la partecipazione trasferita attribuisce o consente di acquisire la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria.

Per quanto riguarda le quote delle altre società (s.n.c., s.a.s.) non è richiesto che il beneficiario acquisisca o integri il controllo della società; l'agevolazione spetta quindi a prescindere dall'entità della partecipazione trasferita.

Il beneficio si applica a condizione che il coniuge beneficiario:

- **prosegua l'esercizio** dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;
- **detenga il controllo** per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, in caso di quote sociali e azioni di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, di società cooperative, di società di mutua assicurazione.

Se le aziende familiari comprendono **immobili**, è prevista **l'esenzione anche dall'imposta di trascrizione e dall'imposta catastale.**



Le agevolazioni prima casa


Se in capo al beneficiario o, in caso di pluralità di beneficiari (come nell'ipotesi di concorso tra coniuge e figli), in capo ad almeno uno di essi, **sussistono i requisiti** e le condizioni previste per le **agevolazioni per l'acquisto della prima casa** ai fini dell'imposta di registro, **le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa.**

Per poter usufruire delle agevolazioni prima casa **il beneficiario deve dichiarare** in particolare:

- di avere la propria residenza nel comune dove è situato l'immobile trasferito, ovvero di voler stabilire la propria residenza in questo comune entro 18 mesi dalla data dell'atto di donazione, o ancora di svolgere lì la propria attività;
- di non essere titolare esclusivo, né in comunione col proprio coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altro immobile nel territorio del comune dove si trova l'immobile trasferito;
- di non essere titolare, neppure per quote (e neppure in regime di comunione legale dei beni col proprio coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, in tutto il territorio nazionale.

Le detrazioni per coniuge a carico

La figura del coniuge ha rilevanza anche nell'ambito delle imposte dirette, e cioè delle imposte sul reddito. **Il coniuge** è infatti **un familiare per il quale la legge prevede** la possibilità di **specifiche detrazioni per carichi di famiglia e per spese sostenute**, purché si tratti di coniuge non legalmente ed effettivamente separato e purché non disponga di un reddito




proprio superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili (sono esclusi alcuni redditi esenti, ma va tenuta in considerazione l'eventuale rendita dell'abitazione principale).

Il trattamento fiscale delle assegnazioni in sede di separazione o divorzio

Nel caso di assegnazione di beni in esecuzione di obblighi assunti nell'ambito del divorzio, dal punto di vista fiscale trova applicazione l'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, che prevede che **tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.**

Tale trattamento è stato successivamente esteso, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, anche agli atti relativi alla separazione dei coniugi.



Le domande più frequenti (FAQ)

1. È preferibile optare per il regime di comunione legale o per il regime di separazione dei beni?

Non è possibile dare una risposta univoca.


Il regime patrimoniale (o regime patrimoniale secondario) è l'insieme delle norme che disciplinano i criteri in base ai quali le sostanze acquisite durante il matrimonio sono distribuite tra i coniugi. In linea di principio, nel caso di comunione legale, i beni acquisiti anche da uno solo dei coniugi diventano comuni; nel caso di separazione dei beni, ciascuno è titolare soltanto di ciò che ha formalmente acquistato. La scelta tra un regime e l'altro dipende da svariate considerazioni dei coniugi, anche di natura personale.

Non è possibile quindi stabilire se un regime patrimoniale sia migliore di un altro trattandosi piuttosto di scegliere quello più idoneo alle esigenze del proprio nucleo familiare.

2. Tutti i beni cadono in comunione legale?

Se vige il regime della comunione legale, i beni acquistati anche da uno solo dei coniugi diventano comuni. Con alcune eccezioni. In particolare risultano esclusi dalla comunione i beni:

- di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l'usufrutto);
- acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;
- di uso strettamente personale di ciascun coniuge, e i relativi accessori;



- che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda inclusa nella comunione;
- ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione per la perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato e confermato dal coniuge all'atto dell'acquisto.

3. Come influiscono la comunione legale o la separazione dei beni sui diritti successori?

Se non si compie una scelta diversa – al momento della celebrazione del matrimonio o anche in seguito, con un'apposita convenzione matrimoniale – il regime sarà quello della comunione legale dei beni. Se vige quest'ultimo gli acquisti effettuati anche da uno solo dei coniugi "cadono in comunione", mentre con la separazione dei beni i coniugi conservano la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

Da un punto di vista successorio non vi è nessuna interferenza fra il regime patrimoniale della famiglia e i diritti ereditari dei coniugi, che rimangono gli stessi. Possono invece crearsi ricadute sulla consistenza dei beni che cadono in successione: ad esempio, se un coniuge acquista un immobile in regime di separazione dei beni alla sua morte esso andrà interamente in successione; se invece l'immobile è acquistato in regime di

comunione, andrà in successione per una metà del suo valore.

4. Perché un matrimonio religioso abbia effetti civili bisogna risposarsi in Comune?

Nel caso in cui si sia celebrato un matrimonio concordatario (che nella prassi rappresenta l'assoluta maggioranza dei matrimoni conclusi in chiesa), esso produce già effetti civili; se invece si tratta di un matrimonio esclusivamente religioso, sarà necessario sposarsi nuovamente in Comune perché abbia effetti civili.

5. Quali diritti successori spettano al coniuge separato senza addebito?



Il coniuge separato senza addebito conserva pieni diritti successori nei confronti dell'altro coniuge, esattamente come se la separazione non fosse avvenuta.

6. Quali diritti successori spettano invece al coniuge separato con addebito?

Il coniuge separato con addebito ha diritto soltanto a un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione usufruiva degli alimenti.

7. Quali diritti successori spettano all'ex coniuge a seguito del divorzio?

I diritti successori cessano con il divorzio. Se l'ex coniuge era stato obbligato in vita a versare l'assegno divorzile all'altro coniuge, gli eredi dovranno continuare a rispettare tale obbligo nei limiti dell'eredità percepita.



ta, tenendo conto dell'eventuale stato di bisogno del coniuge superstite (art. 9bis della legge 898 del 1970). Su accordo delle parti, ovvero coniuge divorziato ed eredi, l'assegno può essere liquidato in un'unica soluzione. Il coniuge divorziato perde questo diritto se si risposa.

8. Tra i diritti di successione del coniuge, è incluso anche il TFR?

Per trattamento di fine rapporto (TFR), chiamato comunemente anche liquidazione o buonuscita, si intende una porzione della retribuzione del lavoratore subordinato versata dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto. È una caratteristica propria del lavoro subordinato ed è presente sia nell'ambito privato (art. 2122 c.c.), sia in quello pubblico (D.P.R. 1032/1973). Nell'ipotesi in cui il coniuge manchi dopo l'entrata in pensione e quindi dopo la riscossione del TFR, ovvero dopo aver maturato il diritto a riscuoterlo, le somme confluite a questo titolo nel suo patrimonio si trasmettono agli eredi secondo le norme che regolano la successione. Nel caso in cui, invece, l'interruzione del rapporto di lavoro dipenda dalla morte del lavoratore, il TFR è escluso dalla successione e il coniuge superstite è il primo soggetto cui spetta il diritto di percepire il TFR⁴.

9. Il TFR spetta anche al coniuge separato o divorziato?

Le disposizioni sul TFR variano in modo sostanziale a seconda che si tratti di separazione o divorzio. Mentre il co-

niuge legalmente separato non ha alcun diritto sull'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, quello divorziato ha diritto a ricevere una percentuale dell'indennità, anche se essa è maturata dopo la sentenza di divorzio. Tuttavia, affinché questo diritto sia valido, il coniuge divorziato richiedente deve essere titolare di un assegno divorzile e non deve essersi risposato.



10. La pensione di reversibilità spetta anche in caso di separazione e di divorzio?

La pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato, purché il lavoratore deceduto sia stato iscritto all'ente previdenziale prima del termine del procedimento di separazione; se però il coniuge è separato con addebito, ne ha diritto solo se già titolare di un assegno alimentare a carico del coniuge deceduto.


Il coniuge divorziato è beneficiario della pensione di reversibilità alle stesse condizioni di quello separato, purché l'ex coniuge defunto sia stato iscritto all'ente previdenziale prima della sentenza di divorzio. Se quest'ultimo in vita si fosse risposato, l'autorità giudiziaria, su istanza delle parti interessate, stabilirà con motivata sentenza la percentuale di ripartizione della reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge divorziato.

11. Quali sono gli effetti della separazione e del divorzio sulle responsabilità nei confronti dei figli?

Gli obblighi derivanti dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli non vengono meno per il solo fatto della separazione personale o del divorzio; saranno inol-



tre oggetto di particolare attenzione da parte delle autorità competenti nell'ambito delle procedure di separazione e divorzio.




Appendice

Nelle tabelle che seguono sono riportati i riferimenti legislativi agli argomenti trattati:



Le norme della Costituzione	
art. 8	Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
art. 29	<ol style="list-style-type: none">1. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.2. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
art. 30	<ol style="list-style-type: none">1. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.2. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.3. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.4. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Le norme della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani	
art. 16	<ol style="list-style-type: none">1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.




Le norme del Codice civile	
art. 143	<p>DIRITTI E DOVERI RECIPROCI DEI CONIUGI</p> <p>1. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.</p> <p>2. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.</p> <p>3. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.</p>
art. 143 bis	<p>COGNOME DELLA MOGLIE</p> <p>1. La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.</p>
art. 144	<p>INDIRIZZO DELLA VITA FAMILIARE E RESIDENZA DELLA FAMIGLIA</p> <p>1. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.</p> <p>2. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.</p>
art. 147	<p>DOVERI VERSO I FIGLI</p> <p>1. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.</p>
art. 159	<p>DEL REGIME PATRIMONIALE LEGALE TRA I CONIUGI</p> <p>1. Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.</p>


art. 167	<p>OGGETTO DELLA COMUNIONE</p> <p>1. Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.</p> <p>2. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.</p> <p>3. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.</p> <p>4. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.</p>
art. 177	<p>OGGETTO DELLA COMUNIONE</p> <p>1. Costituiscono oggetto della comunione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. <p>2. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.</p>




<p>art. 179</p>	<p>BENI PERSONALI</p> <p>1. Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:</p> <p>a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;</p> <p>b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;</p> <p>c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;</p> <p>d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;</p> <p>e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;</p> <p>f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.</p> <p>2. L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.</p>
<p>art. 540</p>	<p>RISERVA A FAVORE DEL CONIUGE</p> <p>1. A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.</p> <p>2. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.</p>




<p>art. 337 bis</p>	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>1. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.</p>
<p>art. 337 ter</p>	<p>PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI</p> <p>1. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.</p> <p>2. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.</p>






	<p>3. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.</p> <p>4. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. <p>5. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.</p> <p>6. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.</p>
--	---

<p>art. 337 quater</p>	<p>AFFIDAMENTO A UN SOLO GENITORE E OPPOSIZIONE ALL'AFFIDAMENTO CONDIVISO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. 2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile. 3. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
<p>art. 337 quinquies</p>	<p>REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.




<p>art. 337 sexies</p>	<p>ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE E PRESCRIZIONI IN TEMA DI RESIDENZA</p> <p>1. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.</p> <p>2. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.</p>
----------------------------	--



- 1 La pensione di reversibilità può spettare anche ai figli:
 - minori di 18 anni;
 - di età compresa tra i 18 e i 21 anni, studenti di scuola media superiore, a carico del genitore deceduto e che non lavorano;
 - studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto e che non lavorano;
 - inabili di qualunque età a carico del genitore deceduto.

Spetta inoltre:

 - ai nipoti, che la Corte Costituzionale ha equiparato ai figli legittimati, purché di età inferiore ai 18 anni e a carico del lavoratore deceduto anche se non formalmente affidati ad esso;
 - in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, ai genitori con almeno 65 anni di età che non siano titolari di pensione diretta o indiretta e siano a carico del lavoratore al momento del suo decesso;
 - in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori, ai fratelli celibi e le sorelle nubili a carico del lavoratore defunto.
- 2 I beni costituiti in fondo patrimoniale potranno infatti essere espropriati dai creditori dei coniugi solo nel caso in cui i creditori siano a conoscenza del fatto che i debiti erano stati contratti per i bisogni della famiglia.
- 3 Si tenga però presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 170/2014, ha dichiarato l'illegittimità della normativa vigente nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui entrambi i coniugi lo richiedano, sia mantenuto in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata e che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia.
- 4 Il TFR è attribuito ai soggetti indicati dalla legge (art. 2122 c.c. per i dipendenti privati, art. 5 del D.P.R. 1032/1973 per i dipendenti pubblici) anche nel caso in cui questi non siano gli eredi ad esempio per la presenza di un testamento che dispone diversamente. Inoltre, le somme attribuite a titolo di TFR non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'imposta di successione.



Indirizzi utili

Consiglio Nazionale del Notariato

Via Flaminia, 160
00196 Roma
www.notariato.it

Adiconsum

Viale Degli Ammiragli, 91
00136 Roma
www.adiconsum.it

Adoc

Via Chiana, 87
00198 Roma
www.adocnazionale.it

Altroconsumo

Via Valassina, 22
20159 Milano
www.altroconsumo.it

Assoutenti

Vicolo Orbitelli, 10
00186 Roma
www.assoutenti.it

Casa del Consumatore

Via Bobbio, 6
20144 Milano
www.casadelconsumatore.it

Cittadinanzattiva

Via Cereate, 6
00183 Roma
www.cittadinanzattiva.it

Confconsumatori

Via Mazzini, 43
43121 Parma
www.confconsumatori.it

Federconsumatori

Via Palestro, 11
00185 Roma
www.federconsumatori.it

Lega Consumatori

Via delle Orchidee, 4/a
20147 Milano
www.legaconsumatori.it

Movimento Consumatori

Via Piemonte, 39/a
00187 Roma
www.movimentoconsumatori.it


Movimento Difesa del Cittadino

Viale Carlo Felice, 103
00185 Roma
www.difesadelcittadino.it


Unione Nazionale Consumatori

Via Duilio, 13
00192 Roma
www.consumatori.it

68



69



Indice

Il matrimonio

2

Il regime patrimoniale della famiglia

19

La cessazione del matrimonio

28

Trattamenti fiscali previsti per il coniuge

46

Le domande più frequenti

53

Appendice


59

Note

67

Indirizzi utili

68



Progetto grafico e impaginazione

Aton - Roma

Finito di stampare nel mese di gennaio 2015

